

STATUTO
della
"ENOTECA REGIONALE DI ALBUGNANO"

Articolo 1 – Denominazione, sede, durata

1.1 Si costituisce ai sensi del Codice Civile una Associazione denominata "ENOTECA REGIONALE DI ALBUGNANO". L'enoteca è un'associazione volontaria senza scopo di lucro costituito ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

1.2 Ha sede in Albugnano via Roma 9. Potrà istituire, nei modi di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanza, agenzie, depositi ed uffici in altre località italiane ed all'estero.

1.3 La durata dell'Enoteca è fissata fino al 31 dicembre 2039; rispetto a tale data l'Assemblea dei soci potrà con propria deliberazione disporre la proroga o l'anticipato scioglimento.

Articolo 2 - Scopi

2.1 ENOTECA REGIONALE DI ALBUGNANO ha per oggetto, senza fini di lucro, l'istituzione di un'organizzazione comune i suoi soci diretta:

- a favorire e promuovere lo sviluppo dell'economia turistica sul territorio in tutte le sue forme anche attraverso manifestazioni, fiere e ogni altro strumento utile al raggiungimento dell'obiettivo;
- a favorire e promuovere la creazione di una Enoteca che contribuisca alla conoscenza e dall'orientamento dei suoi visitatori in merito ai vini e agli altri prodotti agricoli tipici della collina torinese e del nord astigiano, mediante possibilità di degustazione dei vini e dei prodotti agro-alimentari forniti dalle ditte ammesse a parteciparvi dal "Regolamento dell'Enoteca";
- a favorire e promuovere la conoscenza degli aspetti viticolo-enologici, paesaggistici e socio culturali del territorio.

2.2 L'Enoteca, per adempiere agli scopi di cui sopra, potrà:

- attuare tutte quelle iniziative che si ritengono utili allo sviluppo dell'economia turistica della zona
- esercitare l'attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti, generi alimentari e bevande, anche mediante gestione concesse in affitto a terzi;
- compiere ogni altra operazione necessaria o utile per la realizzazione dell'oggetto medesimo: in particolare potrà acquistare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari; svolgere qualsiasi operazione bancaria; contrarre mutui, anche ipotecari; concedere, se nell'interesse della società, fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia reale o personale; partecipare, nei limiti consentiti dalla legge, ad altri Enti e società che si propongono scopi sociali uguali o affini ai propri.

Articolo 3 - Soci

3.1 Possono essere ammessi a far parte dell'Enoteca gli enti pubblici territoriali, i soggetti privati e le associazioni. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre le necessarie indicazioni soggettive, la dichiarazione di accettazione delle clausole del presente Statuto e delle disposizioni dei regolamenti interni vigenti, nonché l'impegno al versamento delle quote di adesione richieste. Il Consiglio Direttivo nel rispetto delle norme eventualmente stabilite dal regolamento deliberato

dall'Assemblea, valuta la corrispondenza dei criteri di ammissibilità dei nuovi soci richiedenti e presenta le richieste all'Assemblea dei Soci, che decide in merito all'accoglimento delle domande e fissa l'entità della quota di ammissione iniziale, con specifica valutazione su ogni singolo richiedente. Le quote associative versate dai soci non sono rimborsabili, non sono trasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

3.2 La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. La facoltà di recesso, sempre consentita, deve essere esercitata mezzo di comunicazione scritte indirizzata al Consiglio Direttivo che informerà l'Assemblea Soci in proposito alla prima occasione utile, ed avrà effetto alla scadenza dell'anno in corso soltanto se presentata entro il 30 settembre del medesimo anno. Trascorso tale termine, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo a quello in corso. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta specificatamente motivata da parte del Consiglio Direttivo, per gravi motivi, che ricorrono quando:

- l'operato del socio comporti danno morale e/o materiale all'Enoteca
- l'associato si rende irreperibile, non partecipa alla vita sociale ed ometta il versamento della quota associativa per un periodo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza stabilita;
- il socio sia stato interdetto, dichiarato fallito o condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dei pubblici uffici.

La delibera di esclusione del socio produce effetto dall'invio, per notifica, della raccomandata con avviso di ricevimento dell'estratto della medesima.

Articolo 4 - Organi sociali

4.1 Gli organi dell'Enoteca sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei conti

Articolo 5 - Assemblea dei Soci

5.1 L'Assemblea è costituita dai soci, nelle persone dei legali rappresentanti degli stessi, o loro delegati in via permanente.

5.2 L'Assemblea è convocata dal consiglio direttivo anche fuori dalla sede sociale, purché In Piemonte, con lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal libro soci, oppure con raccomandata a mano consegnata a ciascun socio, fax con apporto di ricezione o pec con avviso di ricezione o posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere le indicazioni in merito al luogo, giorno ed ora dell'adunanza, con l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere prevista un eventuale seconda convocazione.

In assenza di formale convocazione l'Assemblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria qualora vi partecipino tutti i soci; tutti gli amministratori ed i revisori siano presenti od informati della riunione, e nessuna si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ogni socio iscritto nel relativo libro ha diritto ad un voto. Per le sedute dell'Assemblea non è possibile delegare altri Soci.

5.3 L'Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita a qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Per le delibere che riguardano la modifica dello Statuto, lo scioglimento anticipato e l'esclusione dei soci occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci in prima convocazione ed almeno della maggioranza dei soci in seconda.

5.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Consiglieri secondo l'ordine di età anagrafica. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da persone nominata dall'Assemblea ad inizio seduta. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Direttore, se nominato.

5.5. L'Assemblea:

- elegge il Presidente;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina il revisore dei conti o i membri dell'organo di Controllo;
- approva il programma annuale di attività su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo dell'Enoteca;
- fissa l'entità delle quote sociali annuali e delle eventuali contribuzioni aggiuntive su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il regolamento interno con cui vengono disciplinate le modalità di ammissione dei soci, le eventuali contribuzioni aggiuntive anche per obiettivi o progetti e le eventuali esclusioni dei soci;
- delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- delibera su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal Consiglio Direttivo, dalla legge o dal presente Statuto

Articolo 6 - Consiglio Direttivo

6.1 L'Enoteca è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, in aggiunta al Presidente, nominati dall'Assemblea ad eccezione di un membro nominato di concerto fra le Amministrazioni Pubbliche aderenti in qualità di rappresentanza territoriale.

Alla carica di amministratore possono essere nominati anche non soci. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente ad eccezione del Presidente al quale verrà riconosciuto un compenso, qualora non sia nominato il Direttore.

6.2 Gli amministratori durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

6.3 Qualora nel corso del quinquennio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci, rimangono in carica sino che i soci non provvedono alla ridefinizione del numero dei componenti del consiglio o alla sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati dai soci vengono a cessare contemporaneamente agli altri. Se, per qualsiasi causa, viene a mancare la metà ovvero la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, si intende decaduto l'intero consiglio.

6.4 L'amministrazione e la gestione dell'enoteca completa al Consiglio Direttivo, a cui spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano inderogabilmente riservati dallo statuto o dalla legge all'Assemblea dei soci, o dal Presidente.

6.5 Il consiglio direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno più dei suoi membri, determinando contenuto e limiti della delega, e nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti, determinandone le attribuzioni ed i poteri. Può nominare inoltre un eventuale Direttore e stabilirne compiti e compensi.

Articolo 7 - Riunioni del Consiglio

7.1 Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell'Enoteca o altrove, purché in Piemonte, su convocazione del Presidente ogni volta che lo stesso lo giudichi opportuno, o quando ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei consiglieri.

7.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata telefax o posta elettronica con avviso di ricevimento o posta elettronica, da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i revisori.

7.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, da un consigliere presente nominato dal Presidente.

7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Non è ammessa delega. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

7.5 Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

Articolo 8 – Presidenza

8.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti ogni quattro anni; l'incarico di Presidente è rinnovabile una sola volta.

8.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

8.3 Il Presidente dell'Enoteca ha la rappresentanza generale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sorveglia il personale firma l'ordinaria corrispondenza, in assenza di un Direttore.

8.4 Per il migliore funzionamento dell'Associazione, egli può adottare provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi, soggetti a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile.

8.5 In assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce con i medesimi poteri un membro del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente.

Articolo 9 - Organo di Controllo

9.1 Il collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti, è eletto dall'Assemblea ed è composto da uno a tre membri. I membri devono essere scelti e nominati tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nel relativo albo ed essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo.

9.2 Tale organo svolge le funzioni di controllo amministrativo; vigila sull'assolvenza delle leggi del presente statuto, sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. I revisori assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo, esaminano ed esprimono parere sul bilancio annuale, presentano all'Assemblea dei soci la propria relazione di controllo e riferiscono senza indugio all'Assemblea eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione.

9.3 I revisori restano in carica per un quinquennio con possibilità di rielezione una sola volta. Qualora nel corso del quinquennio venga a mancare uno dei componenti, il Collegio rimane validamente costituito fino a che l'Assemblea dei soci non provvede alla sostituzione del revisore mancante. Se, per qualsiasi causa, viene a mancare la maggioranza dei revisori, o il revisore unico, si intende decaduto l'intero Organo e l'Assemblea deve essere tempestivamente convocata per provvedere alle nuove nomine.

Articolo 10 - Patrimonio e Bilancio

10.1 Il patrimonio dell'Enoteca è costituito dall'ammontare delle quote versate dai soci e dai contributi concessi da Terzi a sostegno degli scopi statuari; dai proventi dell'attività commerciale, dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengono dall'Associazione a qualsiasi titolo.

10.2 L'associazione non ha scopo di lucro. I costi devono sostenersi nei limiti della disponibilità dei ricavi.

10.3 L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

10.4 Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio di esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinare contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal Codice Civile in materia di redazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo deve agire con competenza e diligenza.

10.5 Il bilancio deve essere sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Organo di Controllo con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per l'approvazione in Assemblea, salvo rinuncia da parte dell'organo di controllo di detto termine. L'organo di controllo esprime, con Relazione scritta destinata all'Assemblea, il proprio parere in ordine all'approvazione del Bilancio.

10.6 L'Enoteca ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali; utili, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere destinato a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe o ai Comuni associati

Articolo 11 – Regolamento

11.1 Le modalità e le disposizioni per il funzionamento dell'Enoteca saranno contenute nel regolamento che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 12 – Controversie

12.1 Per eventuali vertenze in seno all'enoteca è competente il Foro di Asti.

Articolo 13 - Rinvio

13.1 Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.

Albugnano, 15/01/2024

Il Presidente
Andrea Maria Pirollo

firmato in originale